ILXXXX WIII.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario -- Aggiunta proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 11 votato, approvata — Approvazione dell'articolo 75 — Dubbi del Senatore Mirabelli sull'articolo 209 — Spiegazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 209, 252, 346, 355 e 435 — Dichiarazioni del Relatore sull'articolo 3 del Titolo II rinviato — Proposta sospensiva del Senatore Mirabelli, combattuta dal Senatore Conforti — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in appoggio della proposta Mirabelli — Parole per fatto personale dei Senatori Mirabelli e Conforti — Ritiro della proposta Conforti — Osservazioni del Senatore Miraglia — Approvazione della proposta Mirabelli - Approvazione dell'intero articolo 4 colle due aggiunte del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Castelli E. accettata dalla Commissione e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione della proposta Castelli E. — Proposta sospensiva del Relaiore sul Titolo IV appoggiata dal Senatore De Filippo e dal Ministro — Approvazione della proposta sospensiva del Relatore — Approvazione dell'articolo 17 — Approvazione dell'intero articolo 1 — Discussione del progetto di regolamento per l'applicabilità dell'articolo 37 dello Statuto sopra l'arresto di Senatori in materia civile — Proposta del Senatore Miraglia di aggiunta all'articolo 1 — Schiarimenti del Senatore Castelli E., Relatore — Approvazione degli articoli dall' 1 al 5 — Variante proposta dal Senatore Beretta all'articolo 6 appoggiata dal Senatore De Filippo e dal Relatore — Osservazioni del Senatore Miraglia, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Finali di rinvio dell'articolo 6 alla Commissione, combattuta dal Senatore De Filippo — Approvazione dell'articolo 6 emendato, degli articoli 7 e 8 ultimi del progetto e del preambolo — Aggiunta al preambolo, approvata.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senatore, Segretario, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della seduta antecedente il quale è approvato.

Alti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra, di 250 copie del Rapporto della Commissione di vigilanza sul-l'amministrazione della Cassa militare per gli anni 1870-71.

Il Ministro della Marina, di parecchie opere testè pubblicate risguardanti il Servizio di artiglieria della Regia Marina.

I Senatori, Monaco-Lavalletta, per motivi di famiglia, Ginori-Lisci e Balbi-Piovèra, per motivi di salute, domandano un congedo di dieci giorni, che è loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla continuazione della discussione del progetto di

legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

Albert Street

La discussione è giunta, nell'ultima tornata, all'art. 11 del Codice di procedura penale compreso nell'art. 4 del progetto; l'articolo è stato votato con alcune modificazioni, che furono apportate al progetto del Ministero.

Queste modificazioni hanno reso necessario un riordinamento degli altri articoli compresi in quest'art. 4, e quindi si è fatta una stampa della nuova redazione, che credo sia stata distribuita a tutti i signori Senatori; ora se ne proseguirà la discussione.

Debbo anzitutto avvertire che l'onorevole Ministro Guardasigilli propone che sia introdotta una lieve aggiunta nell'art. 11 che è già stato votato, precisamente nell'ultima parte di questo articolo, dove si parla delle contravvenzioni alle leggi sulle imposte dirette e indirette.

Propone l'onorevole Ministro che si faccia qui menzione anche della legge sulle privative, e che si dica: le contravvenzioni alle leggi sulle privative, e sulle imposte dirette o indirette.

La votazione già intervenuta non è punto di ostacolo a che si discuta questa aggiunta; quindi apre su di essa la discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Spiegherò brevemente la domanda che faccio al Senato di aggiungere queste parole alla dizione dell'articolo 11.

Si è usata qui l'espressione medesima del Codice di procedura civile, che parla d'imposte dirette o indirette, le quali rientrano sempre nella competenza dei tribunali e non dei pretori; ma in materia penale vi sono contravvenzioni che risguardano le leggi sulle privative dei sali e tabacchi e sul lotto pubblico, le quali non mi sembra che possano propriamente comprendersi fra le contravvenzioni alle leggi di imposte dirette od indirette. È perciò che ho proposto di modificare il capoverso dell'articolo nel modo seguente:

« Sono eccettuati tutti i reati di stampa, e i delitti preveduti dall'art. 9; i delitti commessi da pubblici ufficiali, o a danno di essi, nello esercizio o a causa dell'esercizio delle loro funzioni; le contravvenzioni alle leggi sulle privative e sulle imposte dirette o indirette, e i reati pei quali in forza dell'art. 440 sia dalla sezione di accusa ordinato il rinvio ai tribunali correzionali. »

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione, accetta quest'aggiunta?

Senatore VACCA, Relatore. La accettiamo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni pongo ai voti l'aggiunta proposta dal signor Ministro Guardasigilli.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione dell'articolo 75.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

« Art. 75. Il pretore, anche quando la cognizione del reato non sia di sua competenza, deve, nei luoghi ove non risiede il giudice istruttore, procedere senza indugio a tutti gli atti d'istruzione occorrenti all'accertamento del reato e dell'autore di esso; e trasmetterà in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della ricevuta denuncia o querela, al procuratore del Re le raccolte informazioni, i verbali ed altri documenti od oggetti che gli fossero stati diretti da altri ufficiali di polizia giudiziaria.

- » Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date al giudice istruttore dagli articoli 176 a 179 inclusivamente del presente Codice.
- » Il pretore, nei reati di sua competenza, quando sia rimasto ignoto l'autore, o l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta, od il fatto non costituisca reato, emetterà ordinanza con cui dichiarerà non essere luogo a procedimento e, secondo i casi, pronunzierà la confisca degli oggetti sequestrati, ovvero ne ordinerà la restituzione o la vendita a termini della legge.
- » Il Ministero Pubblico presso la pretura potrà fare opposizione alla detta ordinanza, di cui il cancelliere dovrà dargli immediatamente notizia, entro ventiquattro ore dalla data di essa. La stessa facoltà appartiene alla parte civile giusta gli articoli 260 e 261. L'opposizione sarà fatta con dichiarazione motivata innanzi al cancelliere, il quale, appena l'avrà ricevuta, la trasmetterà cogli atti al giudice istruttore, da cui si pronunzierà la conferma o la rivocazione dell'ordinanza, udito il procuratore del Re nelle sue conclusioni. Il procuratore del Re potrà pure fare direttamente opposizione alla detta ordinanza entro venti giorni dalla sua data,

mediante dichiarazione motivata, presentata al giudice istruttore.

» Qualora, dopo la dichiarazione di non farsi luogo a procedere, si raccolgano nuove prove, il pretore dichiarerà riaperto il giudizio ed ordinerà la citazione, a termini di legge. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 75 del Codice di procedura penale.

Nessuno facendo osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta rispettivamente al pretore, alla Camera di Consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore, od alla sezione d'accusa. Compiuta l'istruzione con ordinanza o sentenza di rinvio, appartiene rispettivamente al pretore, al tribunale od alla Corte nella sezione degli appelli correzionali.

» Il Ministero Pubblico presso la pretura ed il procuratore del Re, potranno fare opposizione all'ordinanza del pretore nei termini e nei modi indicati nell'art. 75. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Accrescendosi la competenza dei pretori sino a giudicare dei delitti non eccedenti la durata di sei mesi di carcere....

PRESIDENTE. Ella intende parlare sugli articoli relativi al Codice di procedura penale?

Senatore MIRABELLI. Sì, signore; era necessità che fosse modificata quella parte di procedura penale, la quale si riferisce alla libertà provvisoria. Per i reati punibili con pena non eccedente tre mesi di carcere non si può procedere all'arresto degl'imputati, per cui non era il caso di prevedere il diritto dei pretori di concedere la libertà provvisoria; ma ora, che si è aumentata fino a 6 mesi la competenza dei pretori, n'è conseguenza che costoro possano concedere la libertà provvisoria quando è domandata.

Però vi è un altro incidente che suol precedere la definitiva conclusione di un affare: intendo parlare della rivocazione dei mandati di cattura e della legittimazione di arresto. Siccome non si può arrestare che per delitti, i quali menano ad una pena eccedente i tre mesi di carcere, così ora il diritto di esaminare per la legittimazione dell'arresto la sufficienza delle prove è dato al tribunale. Non poteva essere

dato al pretore, presso il quale non si poteva dare il caso di un arresto preventivo. Ma oggi che si estende la competenza dei pretori fino a 6 mesi, sorge la questione a chi deve esser condotto l'arrestato per un delitto il quale meni a 6 mesi di carcere, e da chi debb'esser legittimato l'arresto. Secondo l'articolo 197, l'istruttore, quando gli viene presentato l'arrestato, fa le pratiche opportune alla Camera di Consiglio per la legittimazione dell'arresto o per la scarcerazione.

Se avviene il caso che l'arrestato sia punibile con una pena non eccedente i 6 mesi di carcere, sarà costui condotto innanzi al pretore, o innanzi al giudice istruttore? La legittimazione di arresto avverrà innanzi al pretore, o innanzi alla Camera di Consiglio?

Pare a me che, per essere coerenti ai nostri principii, l'arrestato per un delitto punibile con pena non eccedente 6 mesi di carcere, debba esser condotto innanzi al pretore, il quale esamina se vi sia o non vi sia sufficienza d'indizi. Mantenendo l'articolo 197, in cui si parla sempre d'istruttore e di Camera di Consiglio, potrebbe nascere il dubbio che per tutti gli arrestati, anche quando sieno punibili con una pena eccedente 6 mesi di carcere, si debba andare al tribunale, lo che toglierebbe una parte di beneficii derivanti dall'estensione della competenza dei pretori anche per proteggere la libertà, cioè a dire, che si faccia subito e che non si vada al luogo dov'è il tribunale.

Quindi io credo che anche all'art. 197 debba farsi una piccola aggiunta, vale a dire che là dove si dice l'istruttore proporrà, si aggiunga purchè non sic delitto di competenza dei Pretori: queste poche parole servirebbero ad esprimere che la competenza del Giudice istruttore è limitata ai delitti punibili dai tribunali e non dai Pretori.

Si può per verità osservare che, quando si tratta di arrestati per delitti punibili con pena non eccedente 6 mesi di carcere, s'intende da sè che non debbano esser condotti innanzi al giudice istruttore o al Procuratore del Re, ma direttamente innanzi al Pretore; d'onde si dedurrebbe che quando l'articolo 197 dice: che l'istruttore debba proporre alla Camera di Consiglio la legittimazione dell'arresto appena che gli giunga il verbale, si designi il verbale che debbe per legge essere trasmesso al Procuratore del Re o all'istruttore nei limiti della

loro competenza, e non si estenda agli altri verbali i quali si riferiscono a delitti punibili con pena non eccedente 6 mesi di carcere, di competenza dei pretori.

Se non altro, da ciò nasce un gravissimo dubbio, ed è utile che questo dubbio sia definito; per la qual cosa io me ne rimetto alla Commissione e all'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha finito?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore MRABELLI. Ho finito; desidero prima sapere che cosa dice a questo riguardo, tanto la Commissione, quanto il signor Ministro; dopo, se lo crederò necessario, riprenderò la parola.

PRESIDENTE. Va benissimo, intanto ella cessa di parlare: la parola dunque è al signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'onorevole Senatore Mirabelli abbia dato egli stesso la risposta alla sua obiezione. Perciocchè due casi, nell'argomento a cui egli ha alluso, si possono verificare.

O si tratta di reati punibili con pena non eccedente i sei mesi di carcere, i quali rientrano nella competenza del pretore, ed allora, dovendo esser trasmessi a questo magistrato i relativi verbali di denuncia, o tradotte le persone che sieno arrestate in caso di flagranza, è chiaro che spetterà al pretore il provvedere tanto sulla libertà provvisoria, quanto sulla legittimazione di arresto a norma dell'articolo 209, secondo che è stato ora modificato. O si tratta invece di reati la cui pena ecceda quella di sei mesi di carcere, ed allora essendo essi di competenza superiore, sarà il giudice istruttore o la Camera di Consiglio quelli che dovranno provvedere, a norma degli articoli 197 e seguenti della procedura penale, tanto sulla legittimazione di arresto dell'imputato, quanto sulla libertà provvisoria. E per questi delitti, solo nel caso che si sia pronunziata un'ordinanza di rinvio innanzi al pretore, potrà questi emettere un provvedimento sulla domanda di libertà provvisoria, quando essa venga fatta dall' imputato, che dopo l'ordinanza di rinvio seguiti tuttora ad essere detenuto.

E, per convincersene, basta ricordare le parole dell'art. 197 che sono le seguenti:

« Il giudice istruttore, entro ventiquatt'ore dacche avrà avuto notizia che un imputato sia stato arrestato in esecuzione di un mandato di

cattura, o per flagranza, comunicherà gli atti, i verbali ed i rapporti pervenutigli al Pubblico Ministero, ecc. »

Ora, quali sono gli atti, i verbali od i rapporti che sono pervenuti o possono pervenire al giudice istruttore in conseguenza del mutamento di competenza che noi abbiamo introdotto? Non altri certamente che gli atti verbali o rapporti relativi a reati punibili con pena superiore a sei mesi di carcere, perchè quelli relativi a reati punibili con pena minore che rientrano nella competenza dei pretori, pebbono essere in forza della presente legge trasmessi ai pretori e non più ai giudici istruttori.

In altri termini, colla estensione della competenza dei pretori si viene, per logica e necessaria conseguenza, ad accordar loro, pei reati punibili fino a sei mesi di carcere, quelle facoltà, relativamente alla libertà provvisoria ed alla legittimazione dell'arresto, che per la vigente legge spettano ai tribunali.

E giacchè ho la parola, me ne gioverò per togliere qualche altra difficoltà che potrebbe nascere su tal proposito. Il Senato sa che negli articoli 205 e seguenti del Codice di procedura penale si tratta del modo e della forma, colla quale si fa la domanda di libertà provvisoria, dell' ordinanza con cui può venire accordata, e del modo di fare *opposizione* a questo pronunziato.

Ora, è chiaro che le medesime norme debbano essere seguite per le domande di libertà provvisoria, che verranno presentate ai pretori, e che le opposizioni, che potranno esser prodotte contro le ordinanze dei pretori, dal pubblico ministero presso la pretura o direttamente dal procuratore del Re, producono la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza, non diversamente di quello che è prescritto per le opposizioni avverso le ordinanze delle Camere di Consiglio.

Io spero che queste dichiarazioni torranno tutte le dubbiezze che potrebbero nascere, giacchè, giova ripeterlo, colle modificazioni introdotte con questa legge, non si è portata veruna innovazione al Codice di procedura penale in tutto quello che non si riferisce alle modificazioni stesse, e le disposizioni del Codice di procedura, che prima risguardavano i tribunali, ora, nei limiti della loro competenza, debbono risguardare anche i pretori per quanto possono essere ad essi applicabili.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che ha date al Senato le quali sono conformi alle mie opinioni, e che sciolgono tutte le difficoltà. Resta adunque chiarito che quante volte si tratta di delitti di competenza de' pretori, debbono essi conoscere dell'incidente della rivocazione dei mandati di cattura e della legittimazione di arresto, rilevandosi ciò dallo stesso articolo 197, messo in relazione colla legge che stiamo facendo; e che tutte le regole scritte nelle leggi di procedura penale intorno alla legittimazione dell'arresto e della libertà provvisoria anche riferentisi alle Camere di Consiglio sieno applicabili alle preture, per quanto si può, come non si potrebbe applicare l'articolo, che richiede la firma di un difensore riconosciuto alla domanda di libertà provvisoria, perchè presso le preture non se ne richiede la presenza e la firma di esso.

PRESIDENTE. Non facendosi nessuna proposta dall'onorevole Mirabelli, metto ai voti l'art. 209. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passa alla discussione dell'art. 252.

- « Art. 252. La Camera di consiglio potrà ancora rinviare l'imputato innanzi al pretore, quando riconosca che, per ragione dell'età, dello stato di mente, o per altre circostanze attenuanti, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del codice penale, si può far luogo, rispetto a tutti gli imputati, al passaggio da pene correzionali a pene di polizia, o che, per le dette circostanze attenuanti o per la tenuità del reato, la pena del carcere, del confino o dell'esilio locale, rispetto parimente a tutti gli imputati, non debba eccedere sei mesi di durata, o, se si tratti di multa, questa non debba essere maggiore di lire cinquecento.
- » Tale rinvio però non avrà luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.
- » L'imputato rinviato innanzi al pretore, ai termini del presente articolo, se trattasi di reati punibili con pena non maggiore di tre mesi di carcere, sarà posto in libertà se è detenuto, salvo il disposto nell'alinea dell'articolo 251; se trattasi di reati punibili con pena maggiore di tre mesi di carcere se l'imputato è detenuto, la Camera del consiglio provvederà ai termini dell'articolo 253.
 - » In nessun caso può essere ordinato il rinvio la questo articolo.

avanti il pretore pei delitti preveduti nell'ultimo capoverso dell'art. 11.

(Approvato.)

- « Art. 346. Quando il pretore procedesse in seguito al rinvio previsto dall'art. 252, e le circostanze attenuanti ammesse nell'ordinanza di rinvio risultassero escluse dai dibattimenti, dovrà ritenere la causa e potrà raddoppiare la durata degli arresti e dell'ammenda, ove si tratti di contravvenzioni; trattandosi invece di delitti, potrà applicare il carcere, il confino, o l'esilio locale fino alla durata di un anno, ed estendere la multa fino a lire mille.
- » E se per circostanze nuove risultasse che il fatto costituisce un reato di titolo diverso, eccedente la competenza del pretore, si osserveranno le norme dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

- « Art. 355. Il termine per interporre appello sarà di tre giorni, oltre un giorno per ogni tre miriametri: questo termine decorrerà pel Pubblico Ministero dalla pronunziazione della sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte civile dallo stesso giorno se furono presenti al dibattimento, o dalla intimazione della sentenza se erano assenti, giusta il prescritto nel primo alinea dell'art. 322.
- » Nel caso previsto dall'alinea del numero 2 dell'art. 353, l'appello sarà portato avanti il tribunale con ricorso presentato dal procuratore del Re entro giorni venti dalla prolazione della sentenza. »

(Approvato.)

- « Art. 435. Se la sezione riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del pretore, pronunzierà il rinvio dell'imputato avanti il pretore competente che dovrà indicare.
- » In questo caso, se l'imputato è detenute, la sezione d'accusa provvederà secondo le disposizioni degli art. 252 e 253. »

(Approvato.)

Ora facciamo ritorno all'articolo 3, che tratta della competenza dei pretori in materia civile. Ricorda il Senato che quest'articolo e le varie proposte che erano state fatte sul medesimo, sono state comunicate alla Commissione acciocchè le sottoponesse a nuovo esame, e ne riferisse al Senato.

Prego dunque l'onorevole Relatore di voler rendere conto al Senato degli studi fatti intorno a questo articolo.

Senatore VACCA, Relatore. Dirò in brevi parole che la Commissione ebbe ad occuparsi così di qualche emendamento formulato, come di alcuni suggerimenti, ed osservazioni esposte nel corso della discussione.

Si era sovrattutto combattuto da taluno dei proponenti il concetto di allargare e di estendere la competenza dei pretori in materia civile e commerciale, portandola da 1500 lire a 2000; e l'onorevole Senatore Miraglia rafforzava le obbiezioni che si facevano a questo allargamento di competenza nelle materie civili, e commerciali coll' art. 71, osservando egli, che veramente non sarebbe cosa accettevole di estendere ancora la competenza dei pretori nelle materie commerciali, lasciando sussistere poi quelle disposizioni del Codice di procedura civile per le quali, nelle materie commerciali l'appello dalle sentenze dei pretori viene deferito ai tribunali di commercio.

Egli dunque argomentava da ciò, che non sarebbe buon consiglio di allargare ancora le competenze dei pretori esprimendò il desiderio, che si facesse sparire l'anomalia che ho rilevata, del deferire cioè a' tribunali commerciali composti di prud'hommes, le controversie definite in primo grado di giurisdizione dal magistrato ordinario. Al che però la Commissione ha creduto di ovviare, accettando il principio del ritorno alla ordinaria competenza col deferire l'appellazione avverso le sentenze dei pretori in materia commerciale, non più ai tribunali di commercio, ma bensì ai tribunali civili. Quindi è che la coordinazione del novello sistema vi si propone colle modificazioni degli articoli che seguono nel Codice di procedura civile.

Rimaneva poi l'intendersi coll'onorevole Senatore Miraglia sulla questione di principio, se cioè, fosse accettevole l'allargamento della competenza dei pretori a lire 2 mila secondo i termini del progetto ministeriale, accettato già dalla vostra Commissione, o se invece si dovesse assolutamente eliminare anche quest'estensione di competenza.

Qui io sono costretto a dichiarare al Senato con vivo rammarico che per infermità dell'onorevole Senatore Errante, uno dei membri della Commissione, e per assenza di altri, la Commissione stessa si è trovata in una posizione alquanto imbarazzante; perciocchè, ci siamo divisi in due campi e nessuno di noi è

disposto a fare atto di pentimento. Questa questione è già stata oggetto di larga discussione, e perciò io non crederei opportuno di abusare della pazienza del Senato e ripetere ora quegli stessi argomenti che sono già stati addotti.

Gli onorevoli Tecchio e Borgatti naturalmente rimangono fermi nel loro concetto; ed il Relatore, pure apprezzando le opinioni contrarie, non trova ragione per ripudiare le sue, alle quali si unisce l'onorevole Senatore Serra.

In questa posizione alquanto perplessa, ho il debito di rivolgermi all' onorevole Ministro Guardasigilli, per sapere quali sono i suoi ultimi intendimenti, ed accertarmi se egli persiste ancora nei termini del progetto ministeriale in questa parte che forma oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore a dire qualche parola sulla proposta del Senatore Conforti.

Senatore VACCA, Relatore. Se il Senato lo permette, io darò anzitutto lettura della proposta fatta dall'onorevole Conforti:

- «1. Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili, il cui valore non ecceda lire sessanta.
- » 2. Le controversie sulla esecuzione delle sentenze dei conciliatori relativa a beni mobili e dei processi verbali in forma esecutiva a norma dell'art. 7 del Codice di procedura civile sono, nei limiti della competenza, decise dal conciliatore del luogo ove si fa l'esecuzione.
- » 3. L'esecuzione si fa per mezzo degl'inservienti comunali addetti ai conciliatori; ma gli atti di vendita sono eseguiti dai segretari comunali o loro sostituti, i quali compiono le funzioni di cancellieri presso i conciliatori.
- » 4. Per gli atti di esecuzione delle sentenze di conciliatori competerà ai segretari comunali ed agl'inservienti la metà dei diritti attribuiti agli uscieri di pretura dalla tariffa degli atti giudiziari in materia civile. »

La Commissione ebbe ad esaminare anzitutto l'articolo che intende ad allargare la competenza dei conciliatori; ed anche questo, ricorderà il Senato, formò oggetto di discussione nella tornata di ieri; e si notava, che se prevalesse per avventura e fosse mantenuto il progetto ministeriale estendendo la competenza dei pretori nelle materie civili a L. 2000, sa-

rebbe opportunissimo di serbare una specie di paralellismo tra le due competenze; imperocchè con questo sistema si raggiungerebbe lo scopo, certamente utile, di sottrarre alcune cause dai pretori, su cui si gitta un carico maggiore anche colla riduzione del numero delle preture, assorbendole nella competenza più bassa dei conciliatori.

In quest'ordine d'idee il Senato comprenderà facilmente, che nessun contrasto poteva sorgere nell'animo dei due membri della Commissione, che sono l'onorevole Serra ed il Relatore che vi parla; e comprenderà del pari che i due altri nostri Colleghi, che contrastavano il principio, non assentirono nemmeno a quest'articolo 1.º Rimane adunque lo stesso dissenso, e rimane pur qui ad interrogare l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Rispetto poi agli altri articoli, i quali mirano ad attribuire il giudizio d'esecuzione allo stesso giudice di cognizione, cioè al conciliatore, il Senato ricorda come un ampio svolgimento di questo concetto fosse stato esibito ieri dall'onorevole proponente, Senatore Conforti, con una copia d'argomenti che per verità dispensano il Relatore da una vana ed inutile ripetizione.

Però, io non debbo tacere che anche su questo tema si sono manifestate divergenze nella Commissione; sicchè i due onorevoli membri Tecchio e Borgatti hanno creduto di muòvere serie obbiezioni a quest'estensione della competenza dei conciliatori anche nei giudizi d'esecuzione.

Noi per contrario abbiamo discusso la questione sotto molteplici aspetti, e per parecchie considerazioni, delle quali però io non credo opportuno d'intrattenere il Senato dopo le dichiarazioni che ebbi a fare nella tornata di ieri, nel senso cioè, che noi non credevamo nè di far contrasto alla proposta dell'onorevole Conforti, nè d'altra parte di sostenerla e di prestarvi appoggio.

Per queste ragioni, io mi astengo da una discussione, la quale per verità non avrebbe molta opportunità, ed attenderò dall'onorevole Ministro le sue spiegazioni.

Ove, per avventura l'onorevole Guardasigilli, vedendo ora riproposta questa questione, la quale non è che la riproduzione di un progetto di legge già preso altra volta in considerazione dal Senato, credesse di accettare la discussione

su questo terreno, allora potremo opportunamente esporre le nostre opinioni.

Finalmente...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore VACCA, Relatore.... rimane la disamina dell'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli riguardo alle Corti d'assise

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole Relatore; ma questa è un'altra questione che sarà poi trattata dopo. Ora ha la parola l'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Confermando le cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione, soltanto mi permetto di ricordare al Senato che il motivo, pel quale io non ho potuto partecipare alle deliberazioni della maggioranza riguardo all'intero Titolo delle competenze, si è quello che ho avuto l'onorevole di esporre ripetutamente; vale a dire che persisto sempre a credere che anche questa materia sia rigorosamente subordinata alla questione della Suprema Magistratura; per la qual cosa si comprende di leggieri che io non poteva prender parte a veruna delle speciali deliberazioni contenute in questo Titolo.

PRESIDENTE. Ora ha la parola il Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Io ho udito con molta attenzione l'onorevole Relatore della Commissione, il quale ci ha appreso che essa sia divisa in due; alcuni vogliono la riforma, altri non la vogliono; ora io domando: è urgente questa proposta di modificazioni della estensione di competenza in materia civile, ed è matura?

Sin dal principio abbiamo tutti detto: bisogna, senza mutare i principii fondamentali, e lo ha detto anche il Guardasigilli nella sua relazione, bisegna, senza mutare i principii fondamentali, fare delle emende quasi unanimemente consentite per soccorrere ai bisogni urgenti dell'amministrazione della giustizia. In conformità di questo principio e di queste dichiarazioni, il Senato ha votato in primo luogo maggiori garanzie delle capacità degli aggiunti giudiziari; ha dato al Governo il modo di provvedere alle preture vacanti, sia riducendone il numero, sia diminuendo le condizioni di esercizio delle professioni degli eleggibili alle preture, sia aumentando il loro stipendio, e come conseguenza, aumentando anche lo stipendio dei giudici dei tribunali di terza cate-

goria; ha provveduto ad una più equa distribuzione dei diritti dei cancellieri; ha provveduto ancora ai bisogni dell'amministrazione della giustizia correzionale in alcune provincie del Regno, dando ai Pretori la conoscenza dei delitti, i quali menano ad una pena non eccedente sei mesi di carcere. Fermiamoci qui.

Affermava l'altro giorno l'onorevole Guardasigilli in una occasione quasi identica che siamo uomini politici. Ebbene essendo uomini politici, guardiamo agli uomini dell'altro ramo del Parlamento e anche all'urgenza delle questioni. Poichè sono urgenti i bisogni ai quali abbiamo provveduto finora con questo progetto di legge, per quanto è in noi, facciamo che esso sia proposto all'altro ramo del Parlamanto in questa Sessione e sia in questa Sessione votato. Ora, è egli possibile sperare che l'altro ramo del Parlamento, essendo così avanzata la Sessione, possa fare una discussione d'un progetto di legge versante intorno ad argomenti sulla cui definizione sono divisi i più eminenti giureconsulti che seggono in Senato? Sarà una discussione lunghissima, sarà una discussione di cui non saprei dirvi l'esito. Contentiamoci adunque di accorrere ai bisogni urgenti dell'amministrazione e rimandiamo a tempo più opportuno il discutere intorno all'estensione della competenza dei pretori e dei conciliatori nelle materie civili.

D'altronde non si è inteso mai il bisogno di accrescere le sezioni delle Corti di appello per dedurne che faccia d'uopo diminuire gli affari civili innanzi ai tribunali e si è trattato piuttosto di ridurre le Corti d'appello; niuno è venuto a dirci che i tribunali civili sieno così sopraccarichi di cause civili che sia necessario di diminuirne il numero.

Non c'è dunque un bisogno, almeno non è urgente; e se non c'è questo bisogno urgente, perchè toccare alle leggi fondamentali di competenza che sono pure una parte importante del nostro diritto pubblico? Di più, non sapremmo quale sarebbe la conseguenza di queste modificazioni. Non prima di questa mattina ho compilato uno statino delle cause conosciute dai tribunali del distretto della Corte d'appello di Napoli nel 1870; da esso risulta che le cause iscritte per la prima volta a ruolo in prima istanza sono state 7695, ed in seconda istanza, cioè in appello, 2478.

Ecco adunque la proporzione tra le cause in appello e le cause in prima istanza 2478 a

7695; sicchè decentralizzando ancora di più, quali saranno le conseguenze? Noi aggraveremo moltissimo i pretori. Li abbiamo aggravati già troppo per la estensione della competenza in materia penale; noi li abbiamo aggravati ancora di più riducendo 300 preture.

Per conseguenza io propongo la sospensiva su queste parti del progetto e domando che a tempo più opportuno sia dato il conoscere, se sia il caso di estendere la competenza dei pretori e dei conciliatori, rimettendomi alla proposta che già ho presentato al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta presentata dall'onorevole Senatore Mirabelli.

« Il Senato ritenendo non essere nè urgente nè matura ogni proposta di modificazione di competenza in materia civile, la rinvia a tempo più opportuno e passa all'ordine del giorno. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Ringrazio l'onorevole Mirabelli, il quale ha proposto la sospensiva del mio progetto di legge intorno ai conciliatori. Mi reca però meraviglia che egli, il quale è presidente di Corte d'appello, non trovi che sia urgente e necessario che venga modificata la competenza dei conciliatori, mentre io ho innanzi un fascio di petizioni di municipi, di Corpi morali e nello stesso tempo di un gran numero di cittadini, di negozianti, i quali domandano che sia estesa quella competenza anche alle controversie intorno alla esecuzione delle sentenze che nel Codice di procedura civile è data ai pretori.

Ora, la legge sui conciliatori, nel modo come si trova nel Codice di procedura penale, è una legge senza nessuna utilità; perocche mentre è fatta per le piccole controversie costringe i contendenti a spese eccessive; ed in queste petizioni ho diversi esempi, i quali dimostrano che è stato impossibile portare innanzi la procedura, appunto perchè bisognava fare una spesa, la quale era molto maggiore del valore per cui si era intentata l'azione.

Io dichiaro, o Signori, che io insisto sugli articoli da me presentati; perchè sono intimamente convinto della giustizia della cosa e della grandissima utilità che ne risulterebbe alle popolazioni.

Questa è una questione la quale non si è prodotta adesso per la prima volta; si è prodotta

come dissi, nella Camera dei Deputati, si èprodotta innanzi al Senato quando io presentai un progetto per disposizione del Senato medesimo che lo prese in considerazione. V'insisto di nuovo per la profonda convinzione che ho dell'utilità del mio progetto, e perchè non ho potuto resistere alle diverse petizioni, che mi sono state inviate dai Municipi. Io ho cercato di compiere il mio dovere, e mi meraviglio che ora che si sono discusse tante e gravi questioni, si voglia porre una barriera alla discussione di un progetto di sì grande utilità. PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbiamo tre questioni; l'aumento della competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, l'aumento della competenza dei conciliatori nelle azioni di loro spettanza, e l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori medesimi.

Su queste questioni l'onorevole Senatore Mirabelli ha fatta una proposta sospensiva. L'onorevole Relatore Vacca, indicando le divergenze delle opinioni manifestatesi nel seno della Commissione, si è in certo modo rimesso al giudizio del Senato e alle dichiarazioni che avrebbe fatto il Ministro. Comprenderà adunque il Senato, quanto grande è la mia responsabilità in questo momento, perchè dopo le parole dell'onorevole Relatore, potranno dipendere in gran parte dalle mie dichiarazioni i provvedimenti che saranno adottati.

Ciò non pertanto, io dirò franco il mio pensiero. Quanto all'estensione della competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, voi avete udite le obiezioni poste innanzi dagli onorevoli Senatori Tecchio e Miraglia.

L'onorevole Tecchio l'ha combattuta per due principali motivi: perchè si verrebbe con essa ad aggravare di troppo il lavoro dei pretori, e perchè non sarebbe conforme ai principii sanciti dal nostro Statuto il deferire un gran numero di controversie a codesti magistrati, che non hanno uno dei requisiti più essenziali, richiesto pei giudici, quale è la inamovibilità.

L'onorevole Miraglia d'altra parte ha notato l'inconveniente che si verifica pei giudizii di appello dalle sentenze dei pretori in materia commerciale, i quali sono deferiti all'esame dei tribunali di commercio, e per conseguenza a giudici di fatto, mentre in prima istanza ha pronunziato su di essi un giudice di diritto.

Io dichiarai ieri e ripeto oggi che tutte queste obiezioni mi sembrano molto gravi, ma non tali, se fossero sole, da farmi recedere dalla proposta che ho presentato al Senato.

Ed in verità io credo, che non sia molto a temere l'aumento di affari che avrebbero i pretori coll'estensione della competenza civile, perchè quest'aumento sarebbe ben lieve quando il valore delle cause, che ad essi si deferiscono, si eleva soltanto dalle 1500 alle 2000 lire.

Nè colla nuova circoscrizione potrebbero le preture avere uno straordinario accrescimento di lavoro, perocchè, come ho detto altra volta, le preture che potranno esser soppresse sono quasi del tutto sfornite di affari, ed aggregando il loro territorio a quello delle preture vicine, non si verrà certo ad apportare a queste un grave cumulo di cause. E non è da omettere poi che coll'accrescimento della competenza dei pretori, si propone anche di estendere quella dei conciliatori. Ora, se fosse adottato questo provvedimento potrebbe esser sottratto alle preture un numero di cause forse superiore a quelle che saranno loro deferite in virtù della presente legge.

Quanto poi all'altra ragione che codesti giudici non abbiano l'inamovibilità, io ripeto quello che dissi ieri, qui non si tratta di attribuir loro una facoltà che non hanno. I pretori giudicano attualmente sino a 1500 lire, e nessuna obbiezione si è mossa, nessun inconveniente si è notato, nè si è proposto, per quanto io sappia, di modificare su tal punto le nostre leggi di procedura. Or se i pretori giudicano legalmente fino alle 1500 lire, perchè non lo potranno fino alle lire 2000? Non si è seguito forse lo stesso concetto per la competenza penale, che è stata or ora estesa da tre a sei mesi di carcere?

La medesima osservazione mi pare che possa farsi all'obiezione non meno grave dell'onorevole Miraglia.

Io convengo fino ad un certo punto, che non sia regolare, che il pronunziato del giudice di diritto venga riesaminato in grado di appello da un tribunale di commercianti; ma domando io, non è questo forse il sistema attualmente vigente? E se può esser seguito nelle cause del valore di 1500 lire, perchè non lo potrà essere per quelle cheraggiungono il valore di lire 2000? Non saprei adunque ammettere per questa parte le difficoltà che si sono mosse contro il progetto.

Ma, se si crede che effettivamente la questione non sia per anco matura, io mi accosto volentieri alla proposta sospensiva dell'onorevole Mirabelli, e non mi oppongo che si rimandi la discussione su quest'argomento a tempo più opportuno.

Passo alla estensione della competenza dei conciliatori, ed all'esecuzione delle loro sentenze. E quì mi sia lecito dimandare innanzi tutto all'onorevole Conforti, se crede che gli articoli da lui presentati su quest'argomento sieno tali da poter essere innestati nell'attuale disegno di legge. Egli ha detto di avere altra volta formolato su questa materia un apposito progetto, composto di parecchi articoli, dove si proponea di risolvere le molteplici questioni che si erano presentate. Ora, si tratterebbe di prendere da quel progetto soli quattro articoli e d'innestarli in quello che esaminiamo.

Ma questi articoli sono essi in armonia colla forma dell'attuale progetto di legge? risolvono essi le controversie a cui l'onorevo!e Conforti vuole provvedere?

Ecco quello che a me pare assai dubbio. Senatore CONFORTI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono in armonia coll'attuale progetto?

Io non lo credo; perchè nel progetto attuale il sistema che si è seguito è quello di surrogare ad un articolo della legge organica, o del Codice di procedura, un altro articolo, in modo che la numerazione degli articoli dei Codici non vada mutata.

Ora, nella proposta dell'onorevole Conforti, vi sono quattro articoli staccati, i quali verrebbero a derogarne, non sappiamo bene quali e quanti del Codice di procedura civile, e che non potrebbero forse facilmente essere coordinati con tutte le altre disposizioni del Codice stesso. Questa difficoltà di forma si riscontra poi ancora nella sostanza.

Di fatti, esaminiamone il contenuto.

Il primo articolo dice:

« Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali, civili e commerciali, relative a beni mobili, il cui valore non ecceda lire sessanta. »

Sembra facilissima questa locuzione, e ciò non pertanto è una locuzione che solleva tre questioni, quando la volete mettere in rapporto col Codice di procedura civile.

E di vero, voi conoscete, che il conciliatore,

per la legge attuale, ha una doppia competenza: una volontaria o di conciliazione, ed un'altra contenziosa. Per l'una e per l'altra s'è stabilito nel Codice di procedura l'elemento del valore della controversia, ma si è fatta una distinzione, per gli effetti giuridici che ne possono derivare.

L'art. 7 di procedura civile è così concepito: « Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta; il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al qual effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

» Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Per la competenza in linea contenziosa, viene poi l'art. 70.

« Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni personali civili e commerciali relative a beni mobili, il valore delle quali non ecceda lire trenta. »

E poi soggiunge: « Sono altresì di competenza dei conciliatori le azioni relative alle locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto per tutta la durata della locazione non ecceda il detto valore.

Ora, secondo la modificazione che si propone, mancherebbe una disposizione da surrogare a questo secondo comma dell'art. 70; si potrebbe per conseguenza muovere questione, se le azioni relative a locazioni di beni immobili sieno, o pur no, sottratte alla competenza dei conciliatori. Dicasi lo stesso per quello che riguarda la esecuzione delle sentenze dei conciliatori. Nel codice vigente abbiamo l'art. 570, il quale dispone, che le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori sono decise dal pretore del mandamento in cui si fa l'esecuzione; e vengono poi molte altre disposizioni che regolano il modo di procedere all'esecuzione stessa. Ora, tutte queste regole sarebbero o no derogate dall'articolo che ora si propone?

L'onorevole Senatore Conforti avea pensato a rimuovere queste difficoltà col suo progetto di legge, ed avea risolute le varie questioni che si poteano presentare. Ma ora nei soli quattro articoli che si vorrebbero inserire nella legge che discutiamo, non si verrebbero certamente a risolvere le accennate questioni, nè

a provvedere alle varie difficoltà che offre cotesto argomento.

Io convengo coll'onorevole Conforti che bisogna fare qualche cosa intorno alla competenza dei conciliatori, e specialmente per quello che risguarda l'esecuzione delle loro sentenze; comprendo anch'io che la benefica istituzione dei conciliatori non può produrre tutti i suoi utili effetti, se per la esecuzione dei loro pronunziati, le parti sono costrette ad erogare gravi somme per spese giudiziarie; ma dico soltanto che quando non si provvede in modo conveniente, quando si lasciano ancora irresolute un gran numero di questioni, io non so vedere la necessità di un parziale provvedimento, che invece di migliorare la presente condizione di cose, potrebbe renderla peggiore.

Io adunque pregherei l'onorevole Conforti a ritirare questa proposta relativa a la competenza dei conciliatori, e a presentare un apposito disegno di legge.

Senatore CONFORTI. L'ho già presentato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Procuri che sia posto in discussione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. L'onorevole Senatore Conforti mi ha quasi tacciato di poca conoscenza dei desiderii e delle aspirazioni delle popolazioni del Mezzogiorno, in quanto che esse chieggono che sia allargata la competenza dei conciliatori, od almeno che possano i conciliatori conoscere dell'esecuzione delle loro sentenze. Ma io gli faccio osservare che proponendo la sospensione d'ogni modificazione circa la competenza in materia civile, non ho detto nulla circa l'urgenza della modificazione ch'egli propone pei conciliatori.

Mi perdoni l'onorevole Conforti, io riconosco che è urgente questa modificazione, ma duplice è la considerazione la quale mi muove. Tra le cose urgenti ci sono le più urgenti, e le urgentissime; io reputo che sia cosa urgentissima la votazione di quella parte della legge che il Senato ha già votato separatamente. Io sono partito dal principio che quando si tratta di modificare delle leggi secondarie bisogna transigere; ne voglio dieci, ne ottengo cinque, mi contento di cinque.

Ora, se noi guardiamo allo stato in cui oggi si trova la Sessione, ed ai lavori che sono pendenti presso l'altro ramo del Parlamento, è difficile che si possa fare una discussione sopra i molti argomenti contenuti in questa legge; io perciò diceva al Senato contentiamoci di quello che possiamo ottenere e fermiamoci.

La questione dei conciliatori, come osservava poc'anzi l'onorevole Guardasigilli, presenta molte questioni, se non altro di forma; la Commissione si è divisa in due, quindi vi sarà moltissima discussione; e questa discussione si ripeterà ancora nell'altro ramo del Parlamento.

Vede dunque bene l'onorevole Conforti, che non è già che io non tenga conto delle aspirazioni e dei desiderii delle popolazioni del Mezzogiorno; ma poichè vi sono anche altri desiderii el altre aspirazioni più urgenti, sulle quali è stata richiamata l'attenzione del Senato, dovendo sceglier fra le une o le altre, io preferisco soddisfar quelle aspirazioni, sulle quali il Senato ha provveduto, alle altre, sulle quali provvedendo, difficilmente si potrebbe ottenere che tutte fossero votate in questa Sessione.

PRESIDENTE. L'onorevole Conforti ha la parola.

Senatore CONFORTI. Rispondo dapprima all'onorevole Senatore Mirabelli osservando, che egli ha frainteso le mie parole. Io non ho detto che egli non tenga conto delle aspirazioni del paese, ma ho detto che meravigliava come egli, il quale le conosce, non cerchi di appagarle.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CONFORTI. Vengo poi a rispondere all'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale oppone gravi difficoltà ad estendere la competenza dei conciliatori sino a lire 60.

Se si estenderà la competenza dei pretori, perchè non potremo noi estendere anche quella dei conciliatori, affine di alleviare il lavoro de'primi?

Ma non è l'ampliazione della competenza che maggiormente mi preme; fermiamoci pure alle lire 30; resta pur sempre a decidere l'altra questione da me sollevata intorno alla competenza dei conciliatori sulle controversie relative all'esecuzione delle loro sentenze.

Ed a questo proposito ho detto e dirò che la questione non è nuova. Io feci parte di una prima Commissione, la quale doveva esaminare un progetto già approvato dalla Camera dei Deputati, fui relatore di una seconda Com-

missione, e ho presentato un nuovo progetto composto di 16 articoli, il quale fu preso in considerazione dal Senato ad unanimità, ma non ebbe la sorte di essere discusso in pubblica seduta, perchè venne chiusa la Sessione. Ora, per non complicare la questione presentai tre articoli che sono la sostanza del progetto preso in considerazione dal Senato.

Dovevo forse riprodurre tutto il mio primitivo progetto di 16 articoli?

Ma ora che il Ministro mi combatte, e la Commissione non mi sostiene, mi rimetto alla saggezza del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Conforti a considerare che io non ho detto che non volevo appoggiare, ed anzi che avrei respinto il suo progetto. Ho detto solamente che il suo progetto, nelle forme con cui era presentato, non risolveva tutte le controversie.

Io lo prego perciò a non insistere per ora nella sua proposta e a presentare per propria iniziativa, come gliene dà diritto lo Statuto, il suo antico progetto, oppure, se lo crede, a mettersi d'accordo col Ministero per presentare su questa materia uno schema di legge completo, col quale siano risolute tutte le questioni alle quali ho dianzi accennato.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Comprendo bene che poteva presentare un progetto più completo e il il progetto di 16 articoli, in altra occasione l'ho presentato al Senato. Ma se io avessi presentato questo progetto di 16 articoli, il Ministro per il primo l'avrebbe respinto come quello che avrebbe reso troppo complicato il progetto di legge attuale. Non pertanto, io sostengo che i tre articoli da me presentati possono bastare; essi sono quasi la riproduzione del progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Poche parole: se passasse la proposta ministeriale, intesa ad allargare la competenza dei pretori, noi dovremmo anche metter mano alla riforma dei Codici; materia questa troppo ardua.

Credo che gli onorevoli Senatori hanno di già notato che la riforma del Codice di procedura civile è unicamente in rapporto allo schema di legge per le mutate competenze dei pretori, cosicchè non si è osato aggiungere o fare un'altra enumerazione agli articoli del Codice di procedura civile e penale. Ora, prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a rinunziare assolutamente alla sua proposta, per non stabilire questo precedente di toccare i Codici; ne volete una prova che non ammette replica?

Senatore CONFORTI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Senatore Miraglia; ha la parola il Senatore Conforti, per l'ordine della discussione.

Senatore CONFORTI. Ritiro il mio progetto.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia può proseguire il suo discorso.

Senatore MIRAGLIA. Vi prego di por mente all'art. 608 del Codice di commercio, concepito nei termini che sarò per leggere. Ora, se passasse il progetto ministeriale, dovreste necessariamente modificare l'art. 608 del Codice di commercio, e sarà questo un esempio per poter addivenire un giorno alla mutazione dei Codici che, secondo me, non si debbono tanto facilmente alterare.

Piaccia al Senato sentire la lettura dell'articolo 603 del Codice di commercio:

« Se il credito è contestato ed è commerciale, il giudice delegato pronunzia sulla contestazione, quando l'oggetto della medesima non ecceda le lire millecinquecento, salvo appello al tribunale; ove l'oggetto della contestazione ecceda le lire millecinquecento, il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa davanti al tribunale, il quale pronunzia sulla relazione dello stesso giudice.

» Se il credito contestato è civile, il giudice delegato, rimette le parti davanti al pretore o tribunale competente del luogo in cui è instituito il giudizio di fallimento. »

Ora, se per poco passasse il progetto ministeriale, per logica conseguenza dovreste mutare anche quest'articolo del Codice di commercio, ed estendere la competenza del pretore a L. 2000; altrimenti vi sarebbe una dissonanza aperta tra la nuova legge organica giudiziaria e il Codice di commercio.

Questo ho voluto dire, acciocchè il Senato si convinca, che se noi procediamo in questo

modo, tutti gli articoli del Codice se ne risentiranno.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Borgatti. Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Conforti diceva che dei due Commissarii che si erano mostrati avversi al suo emendamento, uno di essi non si era spiegato nè in senso favorevole, nè in senso contrario.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Borgatti, quello che Ella dice non si riferisce ai dissenzienti, ma ai due che non erano dissenzienti; ma si dichiaravano nè favorevoli, nè contrari.

Senatore BORGATTI. Allora non ho ben inteso: ringrazio il signor Presidente, e rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta sospensiva dell'onorevole Mirabelli per metterla ai voti:

« Il Senato ritenendo di non essere ne urgente ne matura ogni proposta di modificazioni....

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Domanderei che prima di tutto il Senato sia consultato, se intende o no, di aumentare la competenza dei Pretori sino a 2 mila lire, perchè sarà solo dopo questa votazione che si potrà vedere se convenga o no adottare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mirabelli, il quale implica che non si discuta la proposta Conforti nelle sue due parti.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Castelli, la proposta Mirabelli comprende qualunque modificazione alla competenza in materia civile; se ella mi permetteva di leggere l'intera proposta, probabilmente non sorgeva a fare la sua osservazione.

(Ripiglia la lettura della proposta Mirabelli, vedi sopra.)

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere. (Approvato.)

Rimane così eliminato interamente l'articolo 3. che riguarda la competenza civile. Resta per altro a votare l'insieme dell'articolo 4 di cui abbiamo votato soltanto le singole parti. Il nostro Regolamento prescrive che, dopo che si è proceduto alla votazione sulle singole parti, debba poi aver luogo la votazione sull'insieme. Pongo dunque ai voti l'insieme dell'articolo 4, che non rileggo, perchè è già stato più volte riletto.

Chi l'approva, voglia alzarsi. (Approvato.)

Ora l'onorevole Castelli ha la parola per lo svolgimento della sua proposta relativa ai Presidenti delle Assise.

Siccome egli ne ha fatto pervenire alla Presidenza il tenore, ne darò lettura:

- « Proposta di aggiunta all'art. 2 del progetto.
- » Ai presidenti delle Corti di assise è assegnata una indennità di funzioni di lire 150 per ogni sessione trimestrale da essi presieduta, ed è corrisposta in proporzione delle quindicine tenute sopra mandato del primo presidente. »

L'onorevole Castelli ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Ieri ebbi l'onore di deporre al banco della Presidenza una mia proposta nello scopo di rimediare agli inconvenienti che presenta lo stato attuale delle cose in ciò che riguarda le Presidenze delle Corti di assise.

La mia proposta di ieri era concepita in quesli termini:

« Ai presidenti delle Corti di assise è corrisposta con mandato del primo presidente una indennità di funzioni di lire 200 per ogni sessione trimestrale da essi tenuta. »

Le considerazioni che m'indussero a presentare questa proposta che il Senato mandò comunicarsi alla Commissione, già formarono argomento di una parte del discorso da me pronunciato nella tornata del 22 dello scorso mese, in occasione della discussione generale del progetto ministeriale.

Queste considerazioni consistevano sostanzialmente in ciò, che la legge vigente nega qualsivoglia compenso alle straordinarie fatiche che sostengono con danno della salute e talora con pregiudizio anche delle facoltà intellettuali, questi benemeriti magistrati; e ciò contro ogni più elementare principio di giustizia, malgrado che un diverso e contrario sistema abbia essa adottato a riguardo dei giudici incaricati della istruzione penale, ai quali attribuisce una speciale indennità di funzioni, sebbene assai minori di quelle dei presidenti suddetti, sieno l'importanza e la difficoltà dello speciale incarico da essi sostenuto.

Io non mi farò pertanto a ripetere ora per disteso le cose già da me dette, che, sono certo, saranno presenti alla mente del Senato; e me ne asterrò tanto più volentieri, dopo che con grandissima mia contentezza ho potuto assicurarmi che la loro sostanza e gravità, lungi

dall'essere sfuggita alla somma penetrazione dell'onorevole Ministro della Giustizia, hanno anzi ottenuto, come era nelle mie previsioni, il benevolo suo assentimento; del che mi affretto a porgergli i maggiori ringraziamenti anche a nome dell'intiera Magistratura, la quale non potrà scorgere senza molta riconoscenza che finalmente ora, dacchè venne unificata la patria Magistratura, un Ministro della Giustizia siasi efficacemente preoccupato delle poco liete sue condizioni.

L'onorevole Signor Ministro, nell'aderire al pensiero che ha informato la mia proposta, mi ha però fatto riflettere che la medesima sarebbe stata convenientemente emendata nel senso, che invece di attribuire un'indennità trimestrale di L. 200 a questi benemeriti magistrati, questa indennità la si dovesse restringere solamente a lire 150, e che, in luogo di fare questa mia proposta oggetto di un'aggiunta all'articolo 264 della legge sull'ordinamento giudiziario, meglio valeva farne oggetto di un'aggiunta all' articolo nel quale si sono ammessi alcuni aumenti ad alcune categorie di funzionari dell' ordine giudiziario; e questo essenzialmente perchè, se la mia proposta fosse inserita nell'articolo 264, darebbe diritto ai Presidenti delle Assise di giovarsene appena la legge fosse pubblicata; mentre che, inserendola nell'articolo relativo all' aumento di altri stipendi, correrebbe la sorte di questi, e avrebbe efficacia, solo quando siasi ottenuta l'economia che il progetto di legge si ripromette.

Apprezzando, come era mio debito, questa osservazione dell'onorevole signor Ministro di Giustizia io ho modificato la mia proposta nel senso che il Senato ha udito dalla lettura testè datane dall'onorevolissimo nostro Presidante; cioè a dire, che invece delle 200 lire, si darebbero solo 150 lire trimestralmente, e con questo ancora che la corrisponsione di questa somma non si farebbe in tutti i casi integralmente, ma si farebbe solamente nella proporzione delle quindicine da ciascun Presidente tenute; il che in definitiva, porterà probabilmente, anzi quasi certamente, a questo risultato, che nel corso dell'anno ciascun Presidente delle Assise non percepirà invariabilmente le quattro rate delle lire 150, quanti sono i trimestri dell'anno, ma ne percepirà solo quanto effettivamente sono durate le sue

funzioni, vale a dire forse la metà, forse i tre quarti.

Le cose ridotte a questi termini, io non ho altre considerazioni da sottoporre al Senato e devo quindi restringermi a pregarlo a far buon viso alla proposta che gli sono venuto sottoponendo, la quale è suggerita da un principio di assoluta giustizia ed è di tutta urgenza che venga adottata.

PRESIDENTE. Prego il Relatore della Commissione a dichiarare, se la Commissione accetta questa proposta del Senatore Castelli.

Senatore VACCA, Relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho già dichiarato all'onorevole Senatore Castelli come egli ha favorito dire nel suo discorso, che, per parte mia, non ho difficoltà ad accettare la proposta medesima, ristretta però in quei confini, nei quali egli l'ha ridotta nell'emendamento che ha presentato al Senato.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Castelli costituirebbe un numero 4 da aggiungersi in fine dell'articolo 2.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sempre però prima dell'ultima disposizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Affinchè il Senato possa farsi un'idea della proposta, io rileggerò l'articolo secondo, e quindi indicherò la sede dove l'aggiunta proposta dall' onorevole Castelli dovrebbe essere collocata.

- « Art. 2. Negli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, stabiliti con la legge 6 dicembre 1865, N. 2626, sono fatte le modificazioni seguenti:
- » I. I Pretori avranno lo stipendio per un terzo di L. 2400; per un terzo di L. 2200; per un terzo di L. 2000.
- » II. I giudici dei tribunali civili e correzionali e i sostituiti Procuratori del Re, avranno lo stipendio, per un quinto di L. 3500; per un quinto di L. 3000; per tre quinti di L. 2800.
- » III. Gli aggiunti giudiziarii avranno lo stipendio di L. 1400. Gli aggiunti giudiziarii saranno pagati su quello dei giudici di tribunale, e sostituiti Procuratori del Re, che si lascieranno vacanti. »

Qui si collocherebbe l'aggiunta proposta dall'onorevole Castelli così concepita:

« IV. Ai Presidenti delle Corti d'Assise è assegnata una indennità di funzioni di L. 150

per ogni sessione trimestrale da essi presieduta, ed è corrisposta in proporzione delle quindicine tenute, sopra mandati del primo Presidente. »

Quindi l'articolo si chiude così:

« Queste disposizioni avranno vigore dal l gennaio successivo all'attuazione del Decreto Reale, indicato nell'articolo 5 della presente legge. »

Metto ora ai voti la proposta del Senatore Castelli.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora occorrerebbe occuparci dell'ultimo Titolo, senza di che non si potrebbe votare l'insieme dell'articolo 1, per la ragione, già detta al Senato, che si è lasciato in sospeso l'art. 199, siccome quello che ha una dipendenza dalle disposizioni contenute nell'ultimo Titolo, e singolarmente da quelle che riguardano i Consigli giudiziarii.

L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola prima che si legga il Titolo, giacchè credo abbia qualche comunicazione da fare circa i Consigli giudiziarii.

Senatore VACCA, Relatore. Dirò che questa questione di ordine ha meritato pure l'esame della Commissione, e l'occasione ce la porse l'onorevole Senatore Castelli, il quale ci annunziava che l'onorevole Ministro Guardasigilli, si mostrasse inchinevole a proporre al Senato la sospensiva e il rinvio delle materie racchiuse nel Titolo 4 del progetto in discussione.

La Commissione unanime venne nell'avviso di secondare l'iniziativa e il desiderio dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli poichè, fedele al suo proposito di circoscrivere nel campo della discussione solo la parte che considerava veramente urgente, lo scopo si era raggiunto. Ed in vero si era provvisto alla parte che riguarda al miglioramento dei pretori; si era provvisto altresì alle circoscrizioni giudiziarie, e finalmente si era provveduto alla semplificazione dei procedimenti correzionali estendendo le competenze dei pretori.

Vi erano questioni di ordine secondario; però questioni di grande importanza, questioni le quali ci pareva veramente che si potessero sceverare dalla presente discussione, imperocche avrebbero aperto un campo vastissimo ad una discussione la quale giungerebbe in mal punto quando il tempo stringe, la pazienza

del Senato è stanca, per cui si correrebbe rischio di mettere a repentaglio ogni cosa.

E aggiungerò, che l'esempio lodevole ce lo porse già l'onorevole Senatore Borgatti il quale, pur tenendo moltissimo ad una sua proposta relativa all' ordinamento del Pubblico Ministero, penetrandosi della urgente necessità di semplificare la discussione, di buon grado consentiva di aggiornare la sua proposta.

Per tutte queste considerazioni adunque la vostra Commissione unanime aderisce alla proposta sospensiva del Titolo ultimo.

PRESIDENTE. La Commissione propone la sospensione di tutto il Titolo, o di una parte?

Senatore VACCA, Relatore. La sospensione di tutto il Titolo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatoro DE FILIPPO. Ho chiesto la parola nella supposizione che il rinvio dimandato dalla Commissione fosse solamente della prima parte del Titolo; se la Commissione è di avviso di rimandare tutto il Titolo, io per me non posso che accettare la sua proposta.

Non pertanto, mi permetterò di dire due parole sulla seconda parte del Titolo che riguarda la graduatoria, perchè il Senato voglia, con maggiore cognizione di causa, entrare nell'idea della Commissione, ch'è pure la mia, lieto, in questa circostanza, di essere d'accordo con essa.

L'autorizzazione chiesta dal Ministero di pubblicare una classificazione generale ed unica di tutti i funzionarii dell' ordine giudiziario del Regno, non è un fatto esclusivamente materiale, come si potrebbe credere; ma risolve una grave questione sul modo e la proporzione nella quale debbano gli stipendii de'magistrati aumentarsi, in ragione del servizio da loro prestato.

Il Senato non ignora esser questa una questione molto agitata e discussa. Mi rammento che la Commissione parlamentare, cosidetta de' Quindici, più volte dall' onorevole Senatore Borgatti invocata, propose di abolire le categorie, e stabilire, come pe' consiglieri della Corte di Cassazione, in ciascun grado un solo stipendio, sulla considerazione, che se l'ordine insigne della Magistratura rappresenta un Corpo dello Stato che ha unità di principii, di mezzi e di scopo, se gli ordinamenti suoi seguono la varietà delle materie e degli affari, secondo i gradi stabiliti, non può esserci ragione perchè,

dei magistrati che hanno un grado medesimo, siano differentemente retribuiti.

Vi sono però alcuni i quali vorrebbero che per i magistrati si stabilisse, come per i professori delle Università, di concedere loro un proporzionato aumento dopo un dato numero di anni di servizio; ed altri, i quali accetterebbero più volentieri il sistema adottato in Francia. In quell'organamento giudiziario figurano ancora le categorie in ogni grado della Magistratura, e per i pretori giungono insino al numero di nove; ma il principio che lo informa non è l'anzianità di servizio, invece è il luogo della sede della Corte, del tribunale o della pretura. Ed il Senato, rispetto all'indennità d'alloggio concessa a' Pretori, è già entrato in quest' ordine d'idee.

Io non mi pronunzio sopra alcuno degli esposti sistemi; ma può benissimo accadere che in questa occasione vada a suscitarsi una grave questione ch'è meglio riservare a tempo più opportuno.

D'altronde do ve è l'urgenza? Io credo che la categoria generale è molto inoltrata, e fra due anni, quanti presso a poco occorrono per compiere definitivamente questa nuova classificazione....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore DE FILIPPO..... è sperabile che tutte le difficoltà siano appianate.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole De Filippo che l'onorevole Borgatti faccia la sua mozione d'ordine.

Senatore BORGATTI. Io non ho inteso d'interrompere il discorso del Senatore De Filippo.

PRESIDENTE. La mozione d'ordine non può avere che quest'effetto.

Senatore BORGATTI. Allora prego il Senato d'aver per certo che la Commissione non intende soltanto di sospendere la parte di questo Titolo relativa ai Consigli giudiziarii, ma ancora quella parte che concerne la graduatoria.

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo appoggia appunto questo, e intende provarlo con maggiori considerazioni.

Continui, onorevole De Filippo, il suo discorso. Senatore DE FILIPPO. Il Senato rammenta le mie prime parole; io son ora venuto precisamente in appoggio della Commissione. Parendomi che essa non avesse dato sufficienti schiarimenti sulla proposta soppressione della se-

conda parte del Titolo di cui si tratta, mi son permesso di aggiungere qualche ragione e spero che quello che ho avuto l'onore di esporre al Senato, sia più che sufficiente e che il Senato approvi la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Il Ministro consente alla soppressione del Titolo quarto?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io me ne rimetto alla prudenza della Commissione e del Senato. Se si crede di accogliere anche pei consigli giudiziarii la proposta sospensiva, io non ho osservazioni in contrario. Anzi debbo notare che questa materia si collega effettivamente alla questione della Suprema Magistratura del Regno, perchè, secondo il progetto, da essa prendono capo e norma i Consigli giudiziarii; però vi sarebbe una ragione di più per consigliarne il rinvio a tempo più opportuno.

PRESIDENTE. Io credo che tanto la Commissione quanto il signor Ministro vorranno mantenere l'articolo 17, che è l'ultimo.....

(Segni di assenso dal banco della Commissione e da quello dei Ministri.)

- ...Ed essendo gli altri articoli del Titolo IV abbandonati tanto dal Ministero che dalla Commissione, più non occorre su di essi veruna deliberazione del Senato, laonde si darà lettur a dell'articolo 17, così concepito:
- « Art. 17. La presente legge avrà esecuzione dal primo gennaio successivo alla sua pubblicazione.
- » Il Governo del Re è incaricato di coordinare alla medesima le leggi e i regolamenti in vigore e di fare le occorrenti disposizioni transitorie.
- » È pure incaricato di pubblicare una nuova edizione della legge sull'ordinamento giudiziario, colle modificazioni recate da questa e dalle altre leggi, che saranno approvate dal Parlamento. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io posso facilmente errare, ma non comprendo come si lasci da parte anche l'articolo 15, il quale prescrive una nuova e generale graduatoria.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che anche per quest'articolo fu proposta ed ammessa la sospensione per le ragioni sviluppate dall'onorevole Senatore

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1873.

De Filippo. Perciò se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 17.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rimane a deliberare sopra l'articolo 199, il quale era stato sospeso come dipendente dalle disposizioni del Titolo IV, e che probabilmente sarà anche abbandonato.....

Senatore VACCA, Relatore. Sì, sì, resta anche abbandonato.

PRESIDENTE. Il signor Ministro acconsente anch'egli a quest'abbandono?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Acconsento.

PRESIDENTE. Ciò stante pongo ai voti l'articolo 1. come è stato nelle singole sue parti dal Senato deliberato.

Chi lo approva, si alzi. (Approvato.)

Discussione del progetto di regolamento per l'applicazione dell'art. 37 dello Statuto all'arresto personale dei Senatori in materia civile.

(V. Atti del Senato, N. VII.)

PRESIDENTE. Ora occorrerebbe di procedere alla votazione per squittinio segreto; ma credo conveniente che il Senato profitti del poco tempo che gli rimane, per passare senz'altro all'esame di un progetto di regolamento per l'esecuzione dell'articolo 37 dello Statuto in quanto riguarda l'arresto personale dei Senatori in materia civile. Siccome pende davanti al Senato una domanda a tale riguardo e manca il Regolamento, è urgente di provvedere, ed è necessario che il Senato si occupi prontamente del progetto di Regolamento, il quale è già stato preparato da una Commissione nominata dal Senato medesimo in conferenza privata.

Il Senatore, Segretario, CHIESI dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore, Senatore Castelli, ha la parola.

Senatore CASTELLIE., Relatore. Io non potrei altrimenti dare ragione del progetto, se non leggendo al Senato la Relazione che lo precede.

Altre considerazioni oltre a quelle contenute nella detta Relazione, io non avrei da aggiungere.

PRESIDENTE. Io credo che sia molto conveniente dar lettura della Relazione della Commissione, siccome quella che rende conto delle

questioni che la Commissione ebbe incarico di esaminare, e del modo con cui le questioni stesse furono risolte.

Signori Senatori,

La Commissione da Voi incaricata di esaminare se il disposto dell'art. 37 dello Statuto fondamentale del Regno, si applichi all'arresto personale in via civile, ossia per debiti, e di apparecchiare un progetto di regolamento che, nel caso affermativo, dia norma alla pratica applicazione di quella disposizione statutaria, ha conferito a me l'onorevole mandato di riferirvi i risultati de'suoi studi sulla importantissima quistione.

Essi sono i seguenti. Innanzi tutto la Commissione si è domandato se, in presenza del letterale dettato dell'art. 37 in cui si proclama che niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato, sia lecito di introdurre distinzioni e limitazioni nell'applicazione di questa disposizione ai vari casi che possono occorrere, di guisa che, a cagion di esempio, l'affermativa abbia ad accogliersi allorchè un Senatore sia imputato di reato ed a respingersi, per contrario, se contro di lui si reclami l'arresto personale per debiti.

La ragione di dubitare si desumeva da uno dei membri della Commissione dal confronto dell'art. 37 cogli art. 45 e 46, parendo a Lui che il silenzio dal legislatore serbato nel primo di questi articoli relativamente all'arresto del Senatore per debiti, e la esplicita sua disposizione in proposito scritta nell'art. 46 per rispetto ai Deputati significhi che la guarentigia ritenuta necessaria per questi, non si volle estendere ai Senatori. Ma gli altri membri della Commissione furono concordi nel ritenere che, così la lettera come lo spirito dell'art. 37 persuadano non potersi ammettere siffatta distinzione.

Quanto alla lettera infatti di quella disposizione, nulla di più ampio e comprensivo parve potersi escogitare delle parole usate dal legislatore per significare che giammai, qualunque ne sia il motivo, può il Senatore essere privato della libertà personale « se non in forza di un ordine del Senato»; senza che facciano ostacolo a questa interpretazione le prime parole dell'articolo dicenti « fuori del caso di flagrante delitto, » le quali, per contrario, significano che unica eccezione al principio ivi san-

cito si volle dall'autore dello Statuto quella tassativamente, del « flagrante delitto. »

Ma ciò parve potersi e doversi anche più sicuramente argomentare dallo spirito, dali'intendimento cioè cui è informata la disposizione. Con essa infatti, come coll'art. 45, si volle evidentemente, non solo guarentire la piena indipendenza del Senatore e del Deputato, sibbene ancora prevenire, per considerazioni gravissime di pubblico interesse, qualsivoglia impedimento che si volesse, comecchessia, frapporre all'effettivo esercizio dell'alta loro missione. Or chi non vede che questo duplice intento fallirebbe in parte rispetto al Senatore, se esso, mentre pende a cagione d'esempio in Senato la discussione di un importante progetto di legge di cui egli sia Relatore, o mentre agitasi avanti al Senato costituito in alta Corte di giustizia, un giudizio penale contro uno dei suoi membri o contro la persona di un Ministro, si potesse senza il permesso del Senato privarlo del concorso di uno dei suoi membri?

Nè è tampoco sembrato alla vostra Commissione che, per giustificare una qualsivoglia limitazione all'applicabilità dell'art. 37 gioverebbe l'argomento che si volesse desumere dallo avere lo Statuto guarentita la libertà individuale del Deputato con due distinte disposizioni, sebbene la prima sia pressochè una letterale ripetizione di quella che per i Senatori sta scritta nell'art. 37, quasichè il diverso modo tenuto dal legislatore ne spieghi a loro riguardo la intenzione in senso limitativo; avvegnachė, a togliere forza qualsiasi all'argomento soccorra spontaneo il riflesso che, se pei Senatori, i quali sono nominati a vita, e possono essere chiamati a sedere in Senato anche quando il Parlamento non è riunito, una disposizione unica e comprensiva bastava a guarentirne in ogni tempo la libertà personale, per i Deputati invece il cui mandato è temporaneo, e le funzioni durano solo quanto le singole sessioni, era indispensabile che, con distinte disposizioni, si provvedesse al duplice caso dell' arresto per imputazione di reato, e a quello dell'arresto per debiti, subordinando il primo, come si provvide coll'art. 45, all'assentimento della Camera per la sola durata dei suoi lavori, e interdicendo il secondo durante il tempo medesimo, e quel di più che sia largamente sufficiente al Deputato così per recarsi ad esercitare il suo mandato, come per restituirsi, finito o sospeso questo, al proprio domicilio, nel quale intervallo non essendo riunita la Camera, non potrebbe esserle chiesto il suo assentimento.

Anche in Francia, ove la Carta costituzionale del 1830 conteneva disposizioni identiche a quelle del nostro Statuto fondamentale, la stessa quistione venne sollevata e ampiamente discussa in seno di quella Camera dei Pari; e così le ragioni di dubitare dell'applicabilità ai membri di quel corpo politico dell'immunità personale anche in materia di arresto per debiti, come le ragioni di risolvere il quesito in senso affermativo, furono quelle stesse che indussero la vostra Commissione a pronunciarsi nel medesimo senso.

Risoluto però questo primo dubbio, un secondo ne sorgeva, quello cioè di sapere, se la prerogativa per cui il Senatore non può essere arrestato per debiti, debba ritenersi durativa anche quando il Parlamento non è convocato, o se debba cessare almeno contemporaneamente a quella dei Deputati. Ma anche questo dubbio, venne facilmente eliminato dalla considerazione che potendo in ogni tempo il Senatore essere chiamato ad esercitare l'ufficio suo nell'Alta Corte di giustizia, torna perciò solo evidente che in nessun tempo può essere privato della libertà personale senza il consentimento del corpo cui appartiene.

Dopo ciò, incumbeva ancora alla Commissione a compimento dell'incarico avuto, di avvisare alle norme da osservarsi e alle forme da stabilirsi, nel provvedere alle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di èseguire coll'arresto personale di un Senatore una sentenza che ve lo abbia condannato per debiti. A questo effetto, occorreva di esaminare con quale procedimento simili domande abbiano ad essere sottoposte alle deliberazioni del Senato; se, prima di provvedere sulle domande stesse debba il Senato sentire il Senatore il cui arresto è domandato; se debbasi in questi casi discutere e deliberare in seduta pubblica, o in comitato segreto; e finalmente quale sistema sia da adottarsi, pel caso che occorresse di provvedere sovra tali domande durante la interruzione delle sedute del Parlamento.

Risolvendo questi quesiti, ritenne la Commissione che il creditore al quale importi di dar esecuzione ad una sentenza che abbia in suo favore pronunciato l'arresto personale di un Senatore, debba presentare alla Segreteria del

Senato la sua domanda, corredata dei documenti giustificativi della medesima. Che sulla presentazione fattagliene, il Presidente del Senato, debba sottoporla a un preventivo esame dell'ufficio di Presidenza, il quale, dopo avere sentito, se lo chieda, il Senatore contro cui è diretta la domanda di arresto, ne debba riferire per organo di un suo Relatore al Senato riunito in comitato privato, il quale pronunzierà con suffragio segreto; e che finalmente, quando si tratti di domanda sulla quale occorre di provvedere quando il Senato non si trova riunito nè come corpo legislativo, nè come collegio giudiziario, in tale caso, osservate nel resto, le norme suespresse, il provvedere sulla domanda appartenga per delegazione del Senato, all'ufficio di Presidenza i cui membri a questo solo effetto possano continuare in ufficio anche quando la legislatura sia terminata.

Queste norme desumeva in complesso la Commissione dal sistema adottato in proposito nel 1830 dalla Camera dei Pari di Francia, con queste differenze però, che laddove quell'alta Camera affida nei casi ordinari il preventivo esame di tali domande ad una Commissione di 7 Pari estratti a sorte, sulla cui relazione la Camera delibera in pubblica seduta, senza sentire il Collega contro il quale la domanda è diretta; e nei casi d'interruzione delle sue riunioni commette l'esame e la successiva decisione ad una Commissione composta del Presidente della Camera, e dei cinque Pari più anziani, i quali pronunciano a seguito di relazione del Gran Referendario, che noi non abbiamo; si è creduto preferibile sistema di commettere sempre all'ufficio di Presidenza l'esame, e in assenza del Senato, anche la deliberaziane definitiva sulle domande, pel riflesso che più facilmente puossi in ogni tempo e circostanza avere la presenza dei Membri componenti l'ufficio di Presidenza a parecchi dei quali sono affidate funzioni permanenti, anzichè la presenza di altri Senatori che fossero estratti a sorte; come per considerazioni di alta convenienza, che non sfuggiranno al Senato, abbiamo creduto opportuno di sottrarre alla pubblicità questa maniera di discussioni, che hanno propriamente il carattere di affari d'interna disciplina; come ci è sembrato conforme ai più comuni ed elementari principii di giustizia di non far luogo a così delicati provvedimenti senza che prima il Senatore interessato abbia potuto presentare sulla grave istanza del suo arresto personale quelle osservazioni che per avventura creda suo diritto e interesse di fare come del resto lo presuppone la legge nell'art. 755 del Codice di procedura, che dà alla persona dell'arrestato per debiti il diritto di chiedere di essere sentito, prima di essere posto in carcere, dal Pretore o, a seconda dei casi, dal Presidente del Tribunale civile.

Per queste considerazioni, la vostra Commissione, a compimento del suo mandato, sottopone al savio vostro giudizio la seguente deliberazione.

IL SENATO DEL REGNO

Volendo stabilire le norme da osservarsi per l'applicazione dell'art. 37 dello Statuto, ai casi di domanda di arresto personale di un Senatore in materia civile, ha presa la seguente deliberazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Chiunque abbia ottenuto contro un Senatore una condanna all'arresto personale in materia civile, e voglia chiedere al Senato la necessaria autorizzazione per farla eseguire, ne farà con apposito memoriale, la domanda al Presidente del Senato, rimettendola alla segreteria del Senato, che ne farà annotazione in apposito registro.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola per una semplice spiegazione; vale a dire di aggiungere alle parole in materia civile, le altre: e commerciali. Questo linguaggio è prevalso nella Legge organica e nel Codice di procedura civile.

Senatore CASTELLI E., Rel. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E., Relatore. Si sono pensatamente usate le parole in materia civile per significare che era l'opposto di materia penale, di cui all'articolo 37 dello Statuto. Non si tratta più che di provvedere per i casi di materia civile, che comprende naturalmente la materia commerciale, ed è perciò che si è usata la espressione in materia civile, perchè ciò significa, che la disposizione riguarda anche la

materia commerciale. Credo quindi che non occorra quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Veda la Commissione se non sarebbe bene usare la dizione che s'incontra nell'articolo 46 dello Statuto, dove si dice mandato di cattura per debiti, senza esprimere nè in materia civile, nè in materia commerciale. Allora si potrebbe dire arresto personale per debiti. Il Senatore Miraglia si accontenterebbe?

Senatore CASTELLI E., Relatore. Mi si permetta di consultare un momento la Commissione, poi risponderò.

PRESIDENTE. Se crede parlar subito, il Relatore ha la parola, altrimenti la concedo al Senatore Miraglia.

Senatore CASTELLI E., Relatore. Parli pure il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Ritiro la mia proposta dopo le spiegazioni date dall'onorevole Castelli. Non saprei poi adattarmi all'opinione di sostituire alle parole in materia civile le altre per debiti, poichè pel Codice civile si può essere arrestato non solo pel pagamento dei debiti, ma anche per contravvenzioni ad inibizioni giudiziali ed altri fatti illeciti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Castelli. Senatore CASTELLI E., Rel. Non ho altro da dire poichè l'onorevole Senatore Miraglia ha ritirato la sua proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 1.

Chi l'approva, favorisca alzarsi. (Approvato.)

« Art. 2. Il memoriale conterrà l'esposizione del fatto, le cause della condanna, le generalità e il domicilio dell'instante e del Senatore condannato, e la domanda del suo arresto. »

(Approvato.)

« Art. 3. Al memoriale dovranno unirsi copia autentica della sentenza, della intimazione sua e dell'atto di precetto a pagare. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il Presidente comunicherà il memoriale e i documenti presentati, all'ufficio di Presidenza, il quale, previo esame, nominerà nel suo seno un Relatore, acciò ne riferisca al Senato riunito in comitato segreto. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sulla relazione della Commissione, il Senato accorda, se nulla osti, la chiesta autorizzazione. »

(Approvato.)

- « Art. 6. Se la domanda sia presentata nell'intervallo delle sessioni, la relazione prescritta dall'articolo quarto è fatta allo stesso ufficio di Presidenza, il quale provvede, per delegazione del Senato, a senso dell'articolo 5.
- » A tale effetto i Senatori componenti l'ufficio di Presidenza durano in carica anche nell'intervallo tra una ed altra legislatura. »

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Siccome l'ufficio di Presidenza cessa anche nell'intervallo tra una sessione e l'altra della medesima legislatura, così proporrei che si dicesse: « durano in carica anche nell'intervallo tra l'una e l'altra sessione, tra l'una e l'altra legislatura. »

Senatore CASTELLI E., Relatore. Domando la parola.

Senatore CASTELLIE., Relatore. Veramente non pare che sia indispensabile questa aggiunta alla prima parte dell'articolo.

L'articolo è così concepito:

- « Se la domanda sia presentata nell'intervallo delle sessioni, la relazione prescritta dall'articolo quarto è fatta allo stesso ufficio di Presidenza, il quale provvede, per delegazione del Senato, a senso dell'articolo quinto.
- » A tale effetto i Senatori componenti l'ufficio di Presidenza durano in carica anche nell'intervallo tra una ed altra legislatura. »

Con ciò mi pare che sia abbastanza spiegato; del resto, se si vuol fare l'aggiunta, la Commissione non ha difficoltà.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. A me pare sia indispensabile fare quest'aggiunta; non si tratterebbe che d'aggiungere alle parole tra l'una e l'altra legislatura, queste, cioè: tra l'una e l'altra sessione, perchè nel primo alinea non si parla nemmanco di legislatura.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla proposta del Senatore Beretta, la quale a senso mio è stato troppo facilmente da essa accolta, senza considerare che sostituendo la parola sessione a quella che già trovasi scritta: legislatura, avremo provveduto ad una parte soltanto, val quanto dire all'intervallo che passa tra una sessione ed un' altra. ma nell'intervallo che

passa tra l'una e l'altra legislatura, dica la Commissione in qual modo si provvede?

La Commissione giustamente ci ha rammentato ciò che si faceva in Francia, cioè che il Presidente chiamava i Senatori più anziani per provvedere. Sarà questo, sarà un altro temperamento, ma io credo che qualche cosa bisogna fare; epperò mi son permesso di richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto.

Senatore CASTELLI E., Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore CASTELLI E., Relatore. O io non ho inteso bene le parole dell'onorevole De Filippo, o mi è parso di comprendere che egli conserverebbe l'articolo quale la Commissione l'ha proposto, perhè trova esso pure che colle parole tra una ed altra legislatura si provvede a tutti i casi.

Ora io non appoggerei sicuramente la sostituzione che vorrebbe fare l'onorevole Beretta, ed in ogni caso, come ho già detto, mi associerei piuttosto alla proposta che oltre al parlare dell'intervallo tra una legislatura e un' altra, si dicesse anche tra una sessione e l'altra; e allora sarebbe completato l'articolo nel senso dell'onorevole Beretta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dacchè la Commissione ha creduto di dover provvedere a questa materia dell'arresto durante l'intervallo delle sessioni, è naturale che all'articolo 6, il quale dice che i membri dell'ufficio di Presidenza durano in carica anche nell'intervallo tra l'una e l'altra legislatura, si aggiungano anche le parole: nell'intervallo tra l'una e l'altra sessione; poichè essendosi dato il mandato all'ufficio di Presidenza di durare in carica anche nell'intervallo delle legislature, è indispensabile che possa proseguire la procedura ordinata unicamente per questa circostanza del procedimento; perchè non abbia interruzione il corso della giustizia. Se invece la Commissione dicesse, che rinuncia a fare che la Presidenza provveda tra l'una sessione e l'altra, bastandole che provveda nell'intervallo tra l'una e l'altra legislatura, allora la cosa cambierebbe d'aspetto.

Stando però al principio adottato che debba provvedere fra l'una e l'altra sessione, è indispensabile che si provveda anche col confer-

mare in carica l'ufficio di Presidenza durante l'intervallo della sessione; epperciò se la Commissione non abbandona il primo alinea, io pro orrei che fosse fatta l'aggiunta, la quale del resto mi pare sia stata accettata dall'ufficio di Presidenza, cioè tra una sessione e l'altra della legislatura.

Senatore CASTELLI E., Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E., Relatore. La Commissione non ha difficoltà che si faccia quest'aggiunta.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando scusa se prendo ora la parola su di una questione pregiudiziale perocchè non ho intesa la Relazione dell'onorevole Castelli; e la Relazione stampata è stata a me, ed agli onorevoli Colleghi che mi stanno a lato, distribuita in questo momento. Parmi che voglia farsi un Regolamento per ottenersi dal Senato un ordine di arresto contro un Senatore che è stato condannato con l'arresto personale in materia civile. Ma il Regolamento suppone una legge che vietasse la esecuzione dell'arresto personale in materia civile. Ora io domando: evvi nello Statuto questo privilegio pei Senatori? Ne dubita la stessa Commissione nella sua Relazione.

Ciò posto, noi oggi sediamo in Senato come Corpo politico, e quindi la interpretazione autentica dell'articolo 37 dello Statuto non si potrebbe fare che col concorso del voto dell'altro ramo del Parlamento e del potere esecutivo. Non essendovi progetto di legge d'iniziativa del Ministero o di un membro del Senato, mi sembra evidente che la nostra deliberazione sarebbe inopportuna:

Che se poi si vorrà considerare la nostra deliberazione come regolamentaria, non avrebbe altro valore che quello d'interpretazione dottrinale. Ma i Corpi politici non fanno interpretazioni dottrinali, e quando si eleva dubbio sulla intelligenza della legge, è chiamata l'autorità giudiziaria a risolvere, non in via di disposizione generale, ma secondo i casi particolari.

Nè debbo omettere che, passando il proposto Regolamento, potrebbe patirne pregiudizio l'autorità del Senato. Per vero, col Regolamento si dispone che il Senato accorderà l'au-

torizzazione per eseguirsi l'arresto del Senatore, e ciò non pertanto può avvenire che un creditore faccia eseguire l'arresto senza richiedere l'autorizzazione dal Senato, e per virtù della sentenza di condanna. Se il Senatore arrestato proporrà la eccezione di nullità dell'arresto per mancanza di autorizzazione del Senato, sarà il Potere giudiziario legato dall'interpretazione data dal Senato all'art. 37 dello Statuto? E se lo stesso Potere giudiziario rigetterà la eccezione di nullità dell'arresto, che si dirà del Senato che ha fatto un Regolamento per la preventiva autorizzazione senatoria per l'arresto dei Senatori?

Parmi adunque di doversi respingere il progetto, o almeno ne propongo un dubbio al Senato.

Senatore CASTELLI E., Rel. Mi permetto di rispondere all'onorevole Miraglia, che le sue osservazioni avrebbero dovuto aver luogo nella discussione generale.

Senatore MIRAGLIA. Di ciò ho domandato perdono al Senato.

Senatore CASTELLIE., Rel. Frattanto è occorso che si sono già votati diversi articoli; ora se si potesse tener conto delle osservazioni dell'onorevole Miraglia, queste votazioni sarebbero nulle, ed io non credo che ci sia mai stato caso in cui votazioni fatte dal Senato, siano state soggette ad annullamento per parte dello stesso Senato.

Nel merito poi risponderò all'onorevole Miraglia, che a parte la considerazione che non siamo chiamati noi per i primi a provvedere a questa materia, la Camera dei Pari in Francia ebbe già a provvedere ugualmente per questi casi, e nelle lunghissime discussioni che ebbero luogo davanti a quella Camera, non fu sollevato da nessuno il dubbio che appartenesse alla sola Camera il provvedere a questo caso che non interessa per nulla gli altri poteri dello Stato; giacchè qui non si tratta punto di una legge, ma di un semplice regolamento; noi abbiamo seguito lo stesso esempio della Camera di Francia e credo che lo abbiamo seguito con molta ragione, perchè realmente qui non si tratta di una legge che obblighi qualcheduno, si tratta solo di determinare, come il Senato, nei limiti delle sue attribuzioni, eserciterà questa parte dei suoi diritti che è l'applicazione dell'art. 37 dello Statuto; se vi è cosa eminentemente regolamentare, eminentemente disciplinare, la è questa; quindi non so come si potrebbe fare intervenire gli altri due poteri dello Stato per definire questa questione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Quando è stato presentato questo progetto, avrei desiderato aver agio di poterlo esaminare prima di discuterlo; perchè non ho la facoltà di mettermelo tutto in mente e vedere tutti i rapporti che un progetto possa avere colle leggi vigenti e specialmente un progetto che tratta di applicare e di esplicare un articolo dello Statuto fondamentale; ma tuttavia vedendo che nella Commissione erano quattro altissimi magistrati, io non mi sono permesso di fare alcuna osservazione; ma dal momento che veggo un altro altissimo magistrato che siede nel Senato il quale trova qualche difficoltà e fa delle eccezioni, mi parrebbe davvero che fosse opportuno e quasi raccomandato altamente al Senato dalla gravità dell'argomento, il sospendere almeno per dar agio a qualcheduno di pensare ed esaminare la cosa. Per esempio, ho sentito citare un provvedimento preso dalla Camera dei Pari di Francia; ora per giudicare un provvedimento e decidere della sua applicabilità, bisogna formarsene un esatto giudizio. Faccio questa semplice osservazione, perchè veramente credo che sia nell'animo di tutti, se non lo è nella parola, che si vada un po' a precipizio a votare un progetto che è di gravissima importanza.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Senatore Finali che la Relazione su questo progetto venne distribuita a domicilio ai signori Senatori, e forse non sarà stata letta.

Alcune voci. Non è stata distribuita.

PRESIDENTE. Dalla Segreteria risulterebbe che la Relazione è stata distribuita a domicilio ai signori Senatori.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io sarei stato del medesimo avviso dell'onorevole Senatore Finali se la proposta che fa ora, l'avesse fatta al cominciare di questa discussione; ma ora nonè possibile che il Senato torni indietro da quello che ha già votato. Io prego quindi l'onorevole Senatore Finali a considerare che gli articoli che rimangono a votare, e sono i due ultimi, non

si riferiscono a nulla di sostanziale, ma più che altro contengono delle formalità; per cui, rimandare ad un'altra tornata la continuazione di questa discussione, non sarebbe altro che occupare nuovamente il Senato di un progetto di Regolamento già votato quasi interamente.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Dichiaro di astenermi dal votare questo progetto di Regolamento perchè non saprei votarlo con coscienza essendomi stata consegnata la relazione solo in questo momento.

Mi sorge il dubbio se i Senatori quando si tratti di arresto personale in materia civile e commerciale sieno coperti da guarentie.

È un dubbio che non mi posso chiarire in questo momento, perchè su tale importante dubbio non si è discusso punto.

PRESIDENTE. La Relazione venne distribuita ed anche letta. Ad un esperto magistrato qual è l'onorevole Mirabelli, credo che non fosse difficile farsi sopra di essa una pronta convinzione. Ad ogni modo devo dire al Senato il motivo per cui ho creduto mio dovere d'invitarlo a profittare di questo scorcio di seduta per discutere e votare questo progetto.

Da più di due mesi pende innanzi al Senato una domanda, che è stata fatta con urgenza e con vive raccomandazioni di sollecitudine, la quale era inoltre realmente raccomandata dalla natura della domanda stessa. Il Senato non poteva occuparsi di essa, perchè non aveva regolamento sul modo di procedere in caso che per la prima volta si verificava; indi la necessità di riunire il Senato-affine di provvedere ad un regolamento sulla questione. Quando il Senato si riunì in conferenza segreta, la questione fu trattata e ne è stato deferito l'esame ad una Commissione.

È probabile che alcuni di quelli che parlano in questo momento non fossero presenti a quella conferenza; ciò mi spiega le osservazioni che fanno; ma io doveva ricordare al Senato questo precedente. Il Senato dunque ordinò che questa questione fosse esaminata. La vostra Commissione vi ha reso un conto minuto ed esatto delle ragioni che l'hanno guidata a risolverla col progetto di regolamento che vi si presenta, il quale in sostanza, non è se non la riproduzione di ciò che fece un'altra assem-

blea organata precisamente come il nostro Senato in un caso simile. La proposta che si discute, se non è una copia fedele, è certamente un fac-simile molto conforme al regolamento adottato dalla Camera dei Pari di Francia sopra questo argomento.

Quindi io credo che il Senato può farsi abbastanza persuaso delle ragioni per le quali ho creduto doverlo invitare a deliberare oggi stesso su questo progetto.

Se quando feci l'invito, qualcheduno avesse fatto delle osservazioni, il Senato le avrebbe esaminate ed apprezzate; ma trovo per lo meno inopportune le osservazioni che ora vengono fatte dopo che quasi tutto il progetto è stato discusso ed approvato.

Quindi si procederà oltre, se non v'è chi faccia una proposta sospensiva.

L'onorevole Senatore Beretta ha proposto che all'articolo 6. si faccia un'aggiunta, cioè che dopo le parole o nell'intervallo fra una e l'altra legislatura si dica: e tra una sessione e l'altra della legislatura.

La Commissione non dissente a che venga fatta quest'aggiunta?

Senatore CASTELLIE., Relatore. Non dissento, ma osservo che è meglio far precedere le parole tra l'una e l'altra sessione.

PRESIDENTE. Allora si potrà dire: « durano in carica anche nell'intervalio tra l'una e l'altra sessione e tra l'una e l'altra legislatura. »

L'onorevole Senatore Beretta acconsente? Senatore BERETTA. Acconsento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 6, con questa aggiunta.

- « Se la domanda sia presentàta nell'intervallo delle sessioni, la relazione prescritta dall'articolo quarto è fatta allo stesso ufficio di Presidenza, il quale provvede, per delegazione del Senato, a senso dell'articolo quinto.
- « A tale effetto i Senatori componenti l'ufficio di Presidenza durano in carica anche nell'intervallo tra l'una e l'altra sessione e tra l'una e l'altra legislatura.»

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Si passa all'art. 7. Se ne dà lettura.

« Art. 7. L'ufficio di Presidenza delibera in tutti i casi col numero non minore di sette Membri. »

(Approvato.)

« Art. 8. Prima di qualsivoglia deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, e del Senato, il Senatore contro il quale è fatta la domanda dell'arresto personale, può presentare a voce o per scritto le proprie osservazioni tanto all'Ufficio di Presidenza quanto al Senato, ed a questo effetto gli sarà comunicata copia della domanda stessa con apposito ordine del Presidente, nel quale sarà diffidato a dichiarare entro il termine che verrà nell'ordine stesso prefisso, se intenda di valersi del suespresso diritto. »

(Approvato.)

Ora do lettura del preambolo della deliberazione, che è così concepito:

IL SENATO DEL REGNO.

« Volendo stabilire le norme da osservarsi per l'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto, ai casi di domanda di arresto personale di un Senatore in materia civile, ha presa la seguente deliberazione. »

Chi approva questo preambolo, voglia alzarsi. (Approvato.)

Prego la onorevole Commissione di vedere, se non sarebbe il caso di aggiungere che la deliberazione sia pubblicata nel giornale officiale, come è scritto nel Regolamento giudiziario, poichè si tratta di un regolamento che interessa anche le persone che sono fuori del Senato.

Senatore CASTELLI E., Relatore. La Commissione ben volentieri aderisce all'aggiunta proposta dall'onorevolissimo nostro Presidente ed è perfettamente della sua stessa opinione.

PRESIDENTE. Allora potremo aggiungere al preambolo le seguenti parole « che sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

Coloro i quali approvano quest'aggiunta al preambolo, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Lunedì si procederà allo squittinio segreto tanto sul progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario quanto sopra questo progetto di regolamento.

La seduta è fissata alle ore 2. Avverto intanto che, qualora la votazione non riuscisse valida per difetto di numero, i nomi dei Senatori assenti, non impediti, o non muniti di regolare congedo, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Al tocco, il Senato si riunirà negli Uffici per l'esame del progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli, e del quale è stata dal Senato accordata l'urgenza, riguardante la « proroga dei termini per l'iscrizione delle ipoteche nella provincia di Roma. »

Alcuni Uffici si devono anche riunire per deliberare sopra l'altro progetto di legge relativo « all'ordinamento degli studi universitarii. »

L'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì, sarà il seguente.

- 1. Lettura e sviluppo della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Torelli.
- 2. Discussione del progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 314).